

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Giugno 2010

13 luglio 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Giugno 2010

Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”

Publicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25/06/2010

La Legge n. 96/2010 è la Legge Comunitaria 2009 che consente l'attuazione della normativa comunitaria dettando “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”.

Tra le direttive cui fa riferimento la legge comunitaria si segnalano le seguenti direttive in via di recepimento:

- direttiva 2002/49 sulla determinazione e gestione del rumore ambientale;
- direttiva 2009/31 sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- direttiva 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- direttiva 2009/29 sul perfezionamento e l'estensione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- direttiva 2009/90 sulle specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

La comunitaria detta anche i criteri per l'adozione dei decreti attuativi di cui alla direttiva 91/676 sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2009 il Governo dovrà, tra l'altro, dare attuazione ai decreti legislativi per recepire sia le disposizioni della direttiva 2009/99 sulla tutela penale dell'ambiente e sia quelle della direttiva 2009/123 sull'inquinamento provocato dalle navi.

L'art. 20 della comunitaria modifica la definizione di “rifiuto inerte” di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008, che attua la direttiva 2006/21 sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, e aggiunge al medesimo decreto l'allegato III bis.

L'art. 21 invece modifica il D.Lgs. n. 151/2005 ed in particolare le modalità e le garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2010

Con tale Decreto sono stati definiti (Tabella A) gli importi dei diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio per il rilascio dei dispositivi USB necessari ai fini del SISTRI: 16 € per il primo dispositivo USB per un'unità locale e 6 € per ulteriori dispositivi USB per la stessa unità locale.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Publicata sulla G.U.U.E. L 165 del 30 giugno 2010

Con tale Direttiva vengono abrogate le precedenti Direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (nota come TPED) relative allo stesso argomento.

La nuova Direttiva deriva dalla necessità di tener conto che, con la direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è stata estesa l'applicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali (ADR, RID, ADN) ai trasporti nazionali, in modo da armonizzare in tutta l'Unione le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Era quindi necessario aggiornare le disposizioni della direttiva 1999/36/CE, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, la valutazione della conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili.

Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, la presente direttiva non si applica attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi.

Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

Il Decreto differisce al 31 dicembre 2010 l'obbligo della valutazione dello stress-lavoro correlato per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

Il differimento al 31 dicembre dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, disposto dall'art. 8, comma 12, del D.L. n. 78/2010, sulla razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche, non riguarda dunque tutti i datori di lavoro ma:

"...tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999" (art.1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) .

Per tutti gli altri datori di lavoro l'obbligo decorre dalla elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e comunque, in difetto di tale elaborazione, l'obbligo decorre dall'1 agosto 2010.

Linee guida per i rischi biologici nelle lavanderie industriali

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha recentemente pubblicato alcune linee guida relative alla protezione dal rischio biologico in diversi comparti lavorativi.

Il documento, dal titolo “Criteri di indirizzo per la gestione del rischio biologico in una lavanderia industriale” e a cura del Dipartimento Igiene del Lavoro dell’Ispesl, ricorda che il settore delle lavanderie industriali si può considerare, per vastità e diversificazione delle attività lavorative, un “sistema complesso da non sottovalutare in un approccio di gestione dei rischi”.

Regolamento CLP: CEFIC pubblica la guida alla notifica della C&L

Il Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) ha pubblicato una guida sulla notifica della classificazione ed etichettatura ai sensi del CLP. La guida di 8 pagine evidenzia gli attori che devono notificare, quali informazioni devono essere notificate e le relative tempistiche per la presentazione, la procedura di notifica ed alcuni suggerimenti per le aziende relativi alle modalità di preparazione della notifica.

CEFIC pubblica una raccolta dei descrittori d'uso

Il Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) ha pubblicato una raccolta dei descrittori d'uso che supporterà le aziende nell'individuazione degli usi considerato che sono disponibili varie mappature dell'uso compilate da varie associazioni di settore. È disponibile un manuale per l'utente. La raccolta verrà regolarmente aggiornata.

La UE mette sotto esame il PVC

Nel corso dei lavori per la revisione della Direttiva UE sulle sostanze nocive (RoHS), la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha chiesto che alcune sostanze oggi non soggette a restrizioni, tra cui PVC e ritardanti di fiamma alogenati, vengano sottoposte ad ulteriori test per valutarne la sicurezza e la salubrità nelle apparecchiature elettroniche. E che la lista delle sostanze vietate dalla Direttiva siano applicate a tutte le apparecchiature E/E, a meno che esse non siano espressamente escluse (il cosiddetto "open scope"): tra le eccezioni indicate, gli apparecchi per la produzione di energie rinnovabili (ad esempio i pannelli solari), grandi impianti e macchine utensili per usi industriali, i veicoli e le attrezzature militari.

La mozione è stata approvata dalla Commissione Ambiente il 2 giugno scorso con 55 voti a favore, un contrario e due astenuti. La revisione della direttiva RoHS licenziata dalla Commissione sarà sottoposta al Parlamento nel mese di luglio.

La decisione, come prevedibile, ha scontentato sia gli ambientalisti più radicali, che chiedevano la messa al bando di PVC e BFR nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia l'industria delle materie plastiche, in particolare produttori e trasformatori di PVC, che denunciano la totale assenza di evidenze scientifiche a sostegno della discriminazione verso un polimero ampiamente studiato e testato. L'industria chimica lamenta anche lo scollamento tra la direttiva RoHS e il regolamento REACH.

I membri della Commissione hanno anche esaminato la situazione dei nanomateriali, non ancora inclusi nella proposta di normativa della Commissione. E' stato chiesto di vietare l'impiego di alcune sostanze quali il nano-argento e i nanotubi di carbonio (CNT) e che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono nanomateriali siano dotate di un'etichetta specifica. Le aziende produttrici dovrebbero inoltre essere obbligate a fornire dati sulla sicurezza del prodotto alla Commissione europea.

La Commissione motiva le decisioni con l'impatto dei rifiuti elettronici sull'ambiente e la crescente globalizzazione dei mercati: "Alcune sostanze possono causare rischi per la salute o l'ambiente durante la vita di un'apparecchiatura elettrica o elettronica, o quando viene gettata o smaltita come rifiuto - si legge in una nota -.

La RoHS ha un impatto globale, da quando è applicata, sia sulle merci importate dai Paesi terzi sia su quelle prodotte nella UE. La maggior parte di questo tipo di rifiuti elettronici viene prodotto nei Paesi in via di sviluppo in condizioni al di sotto degli standard europei".

(Fonte: www.polimerica.it)

Codice IMDG: Procedura e metodi di prova per gli imballaggi

Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 1° giugno 2010 è pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 maggio 2010 recante approvazione delle norme tecniche relative alle procedure e ai metodi di prova per gli imballaggi destinati a contenere merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG.

Novità dall'ECHA

Aggiornamento FAQ su REACH-IT

In data 7 giugno u.s. è stata pubblicata la versione 3.3 delle Frequently Asked Questions sugli aspetti tecnici di REACH-IT.

Aggiornamento FAQ sul Regolamento REACH

In data 7 giugno u.s. è stata pubblicata la versione 3.1 delle Frequently Asked Questions sul Regolamento n.1907/2006 (REACH).

Pubblicata guida all'identificazione delle sostanze

L'ECHA ha pubblicato una guida che chiarisce i dubbi relativi all'identificazione delle sostanze inorganiche.

Quando tali sostanze hanno la stessa composizione chimica ma diversa forma cristallina sono da considerarsi diverse ai fini della registrazione secondo il Regolamento REACH.

Opportunità unica per i Lead Registrants

L'ECHA offre un'opportunità unica per i Lead Registrants (fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi per l'UE) che intendono presentare il Lead Dossier prima della scadenza del 30 novembre p.v.

Essi possono infatti approfittare di un servizio speciale erogato dal Helpdesk dell'ECHA che, per promuovere le registrazioni anticipate ed evitare le presentazioni all'ultimo minuto, è pronto ad affrontare prioritariamente le richieste dei dichiaranti capofila e, se del caso, l'assistenza tecnica verrà fornita anche telefonicamente.

Per avere accesso a questo servizio, le aziende devono notificare la nomina a Lead Registrant tramite il modulo on-line sul sito dell'ECHA e creare il Joint Submission Object in REACH-IT.

8 nuove SVHC in candidate list

L'ECHA ha aggiunto in data 18 giugno 2010 otto sostanze alla lista delle sostanze candidate (c.d. candidate list) all'inserimento nell'Allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione). Le sostanze sono le seguenti:

- Trichloroethylene
- Boric acid
- Disodium tetraborate, anhydrous

- Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
- Sodium chromate
- Potassium chromate
- Ammonium dichromate
- Potassium dichromate

Dopo questo aggiornamento la "candidate list" comprende oggi 38 sostanze SVHC.

La lista completa potete consultarla all'indirizzo seguente:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Verifica pratica SISTRI

Sul portale di Ecocamere è disponibile una pagina web attraverso la quale è possibile verificare lo stato della pratica SISTRI (è necessario inserire il numero di pratica e il codice fiscale dell'impresa).

Il Ministro Sacconi firma per la soppressione dell'ISPESL

È stata firmata dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, la direttiva che illustra le prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione degli enti e istituti vigilati, come previsto dall'art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Manovra Finanziaria). L'articolo prevede, infatti, dei significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo, attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate, secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

In particolare, le disposizioni richiamate prevedono la soppressione dell'Ipsema, dell'Ispepl e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL, la soppressione dell'Ipost e dell'Enappsma e la loro confluenza, rispettivamente, nell'Inps e nell'Empals e, infine, la soppressione dello Ias e la sua confluenza nell'Isfol. L'obiettivo principale è garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e alle categorie professionali e di assicurare, a regime, la riduzione dell'attuale spesa.

RAEE: Statuto del Centro di Coordinamento

Con un comunicato pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno il Ministero dell'Ambiente rende noto che è stato approvato lo Statuto del Centro di coordinamento RAEE.

Il testo dello Statuto era stato deliberato dall'Assemblea consortile del 21 luglio 2009.

RAEE domestici: ritiro gratuito "uno contro uno"

Il ritiro gratuito in ragione di "uno contro uno" era stato previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 151/2005 (sulla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle AEE e sullo smaltimento dei rifiuti) ma è il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 che lo mette in atto. Si tratta del decreto ministeriale entrato in vigore il 19 maggio che reca specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE e dispone l'obbligo d'iscrizione in un apposita sezione dell'Albo delle imprese che svolgono le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE.

I distributori (e tra questi anche coloro che effettuano le televendite o le vendite elettroniche) dovranno adempiere all'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro "uno contro uno" attraverso avvisi facilmente leggibili.

I RAEE saranno ritirati e raggruppati, previa autorizzazione, presso il punto di vendita del distributore (obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico e di uno schedario numerato) oppure presso un altro luogo idoneo che dovrà essere comunicato all'Albo dei gestori ambientali. In ogni caso si tratterà di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato dove i RAEE saranno protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I rifiuti ritirati dai distributori e raggruppati saranno infine trasportati presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori.

Approvato nuovo "correttivo" del Codice ambientale

È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che modifica le parti prima (principi generali), seconda (Via, Vas, Ippc e Aia) e quinta (aria) del Testo Unico ambientale.

Il nuovo decreto correttivo apporta numerose novità al D.Lgs 152/2006 tra le quali si segnala in particolare il recepimento della direttiva 2008/1 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc) e modifiche sostanziali alle procedure per la concessione della Via e dell'Aia e per l'assenso sulla Vas.

Per il testo definitivo del decreto e l'entrata in vigore si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Regione Veneto: Autorizzazione impianti idroelettrici

Sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 50 del 18/06/2010 è pubblicato il Decreto n. 7 del 31/05/2010 "Aggiornamento modello domanda autorizzazione impianti da fonte rinnovabile. Idroelettrico".

Etichettatura energetica: i prodotti eco-efficienti hanno sempre più classe

È stata pubblicata sulla GUUE L153 del 18 giugno 2010 la nuova direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, che aggiorna le norme in materia di etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ed introduce le nuove classi energetiche "A+++".

La UNI ISO 14798 per l'analisi dei rischi ascensori

In maggio 2010 è stata pubblicata la UNI ISO 14798 "Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi", versione in italiano della ISO 14798:2009.

L'obiettivo della norma è quello di descrivere i principi e di fissare procedure per una metodologia coerente e sistematica di valutazione dei rischi relativamente agli ascensori, alle scale mobili e ai marciapiedi mobili, di seguito chiamati solo "ascensori". Essa non deve essere considerata come una scienza esatta perché vi è un certo grado di soggettività. L'analisi dei rischi e i principi di valutazione e il processo descritti nella UNI ISO 14798 possono, tuttavia, essere impiegati per valutazioni dei rischi relative ad apparecchiature diverse dagli ascensori.

La metodologia di valutazione dei rischi è uno strumento impiegato per identificare i rischi di danno risultanti da pericoli vari, situazioni pericolose e da eventi dannosi. La conoscenza e l'esperienza della progettazione, dell'impiego, dell'installazione, della manutenzione, degli incidenti, degli inconvenienti e dei relativi danni sono considerati insieme per valutare i rischi durante tutte le fasi della vita degli "ascensori", da quella della progettazione e fabbricazione fino alla messa fuori servizio. Gli utenti della metodologia non svolgono valutazioni mediche ma valutano piuttosto gli eventi che possono probabilmente condurre a livelli di danno definiti nella norma internazionale. Di per se stessa la norma non fornisce alcuna presunzione di conformità ad alcun requisito di sicurezza per gli ascensori.

Sarebbe consigliabile che tale norma venisse incorporata in corsi e manuali di formazione così da fornire istruzioni di base in merito agli aspetti di sicurezza a coloro che sono coinvolti in:

- valutazione di progetti, funzionamenti, prove e impieghi di apparecchiature dell'ascensore,
- stesura di specifiche o norme che incorporano requisiti di sicurezza per ascensori.

La UNI ISO 14798 descrive una metodologia qualitativa per la valutazione dei rischi che dipende molto dal giudizio e dalle decisioni dei membri del gruppo che svolge la valutazione. Per assicurare la valutazione più realistica e coerente, è essenziale che la metodologia sia seguita fedelmente. Aiuti come metodi numerici di valutazione che seguono il formato descritto nella norma stessa non sono preclusi dall'impiego. Si dovrebbe, tuttavia, riconoscere che aiuti numerici ai metodi qualitativi possono ancora ritenere una certa soggettività inerente al processo qualitativo.

Nella norma vengono descritti:

- i concetti di sicurezza e di valutazione dei rischi;
- la procedura di analisi dei rischi, inclusa la stima dei rischi;
- la procedura per la stima dei rischi e quella per la valutazione;
- le misure protettive;
- la documentazione relativa.

In conclusione la UNI ISO 14798 stabilisce principi generali e procedure specifiche per valutare i rischi. Essa ha lo scopo di fornire un processo per assumere le decisioni relative alla sicurezza degli ascensori durante:

- la progettazione, la fabbricazione, l'installazione e la manutenzione di ascensori, componenti di ascensori e sistemi;
- lo sviluppo di procedure generiche per l'impiego, il funzionamento, le prove, le verifiche di conformità e la manutenzione degli ascensori;
- lo sviluppo di specifiche tecniche e di norme che coinvolgono la sicurezza degli ascensori.

Gli esempi contenuti nella norma si concentrano principalmente sui rischi di danni alle persone ma la procedura di valutazione può essere parimenti efficace per valutare gli altri tipi di rischi relativi agli ascensori, quali il danneggiamento alla proprietà e all'ambiente.

La sicurezza è considerata come la libertà dai rischi non accettabili. Non vi può essere alcuna sicurezza assoluta. Alcuni rischi - definiti come "rischi residui" - possono rimanere. Di conseguenza, un prodotto, un processo (per esempio funzionamento, impiego, verifica, prova o manutenzione) può essere solo relativamente sicuro. La sicurezza è raggiunta con una sufficiente attenuazione o riduzione del rischio.

La sicurezza è raggiunta con la ricerca di un bilanciamento ottimale tra l'ideale di sicurezza assoluta, la domanda che deve essere soddisfatta da un prodotto o un processo, e fattori come i benefici per l'utente, l'adattabilità all'uso, l'efficacia dei costi e le convenzioni della società interessata. Di conseguenza, c'è un'esigenza di rivedere in continuazione i livelli prestabiliti di sicurezza, in particolare quando l'esperienza richiede una revisione dei livelli

di sicurezza prefissati e quando gli sviluppi, sia tecnologici sia di conoscenza, possono condurre a miglioramenti fattibili per raggiungere una sufficiente attenuazione del rischio compatibile con l'uso di un prodotto, con il processo o con la manutenzione.

(Fonte UNI)

Emissioni industriali: approvata la nuova disciplina

È stata approvata, il 7 luglio, dal Parlamento europeo la direttiva sulle emissioni industriali, che stabilisce limiti più severi per l'inquinamento atmosferico, con l'obiettivo di migliorare la protezione dell'ambiente e della salute, anche rendendo la normativa esistente più facile nella sua interpretazione e applicazione. Il testo approvato riunisce e aggiorna 7 diverse legislazioni compresa la Direttiva sui grandi impianti di combustione e quella sulla Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc). Gli impianti coperti dalla direttiva IPPC dovranno utilizzare le migliori tecniche disponibili (BAT) per ricevere il permesso di attività.

Dal 2016 regole più severe riguarderanno le emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa, e polveri, sostanze altamente dannose per la salute, ma la direttiva prevede la possibilità per un certo numero di grandi impianti di combustione di chiedere deroghe fino al 30 giugno 2020 attraverso la redazione di Piani nazionali transitori, per adeguarsi alla nuova normativa.